

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-529 del 03/02/2023 |
| Oggetto | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" - Reggio Emilia. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-538 del 03/02/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | RICHARD FERRARI |

Questo giorno tre FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.20424/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" – Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**", avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di lavorazioni meccaniche derivanti da lavorazione riduttori acquisita agli atti di ARPAE con PG/112407 del 19/07/2021 e la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti rispettivamente con PG/152325 del 04/10/2021, PG/185837 del 02/12/2021 e PG/21135 del 09/02/2022;

Preso atto che la domanda di cui sopra è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi, la domanda di modifica di autorizzazione si è resa necessaria a seguito del nuovo convogliamento delle acque reflue prodotte dagli addolcitori, dall'impianto di osmosi inversa e dalle condense dei compressori installati nello stabilimento, nello scarico S1, in pubblica fognatura, precedentemente autorizzato, di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio attrezzature;

Rilevato che nello stabilimento è presente un secondo punto di scarico S2, in corpo idrico superficiale, a cui afferiscono le acque meteoriche che insistono sul piazzale impermeabile esterno, adibito esclusivamente a parcheggio aziendale ed al transito degli automezzi addetti alle operazioni di carico e scarico della materia prima e del prodotto finito, le quali sono raccolte da una rete fognaria dedicata e, dopo trattamento, trovano recapito nel Condotto Acquito Superiore afferente al canale di bonifica Parmigiana Moglia-Secchia;

Preso atto che, relativamente alle sopra richiamate acque meteoriche, la Ditta, nella nota integrativa acquisita al PG/152325 del 04/10/2021, ha comunicato che, pur non evidenziandosi nel piazzale zone direttamente assoggettabili ad attività di dilavamento ai sensi della DGR 286/05, in considerazione delle ampie dimensioni del piazzale stesso e di possibili sversamenti accidentali che potrebbero verificarsi, ha proceduto cautelativamente all'installazione di un impianto di trattamento dei reflui di prima pioggia ed alla

relativa richiesta di autorizzazione per lo scarico S2, al fine di prevenire e contenere eventuali immissioni di reflui non conformi in corso d'acqua superficiale; per il medesimo piazzale la Ditta, al fine di individuare chiaramente le aree maggiormente soggette a possibili fenomeni di sversamenti accidentali, ha inoltre aggiornato e trasmesso, con nota acquisita al PG/21135 del 09/02/2022, un Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte dello stabilimento;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., al PG/20091 del 08/02/2022, relativamente allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT001165-2022-P del 24/01/2022;
- la relazione tecnica PG/24810 del 15/02/2022 del Servizio Territoriale di questa Arpae relativa allo scarico S2 delle acque di prima pioggia, in corpo idrico superficiale, ed alle emissioni in atmosfera;
- il parere di compatibilità idraulica favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale n.40989 al prot. di ARPAE PG/174167 del 12/11/2021 in merito allo scarico S2, delle acque di prima pioggia, in Condotto Acquito Superiore afferente al canale di bonifica Parmigiana Moglia-Secchia;
- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/20091 del 08/02/2022.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. |
| Acque | Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 |
| Acque | Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005; |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-6033 del 20/11/2018 adottata da ARPAE per la Ditta "DANA BREVINI Spa" volturata successivamente a favore di "DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" con DET-AMB-2019-2504 del 24/05/2019

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti
- 5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche derivanti da lavorazione riduttori nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.34 – CABINA MANUALE RIOCCHI DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.35 – IDROPULTRICE A GASOLIO
 EMISSIONE N.36 – RICARICA BATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Aprile 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **26 Aprile 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Il **consumo massimo teorico di solvente** riferita ad una attività lavorativa di 230 giorni/anno è di **5.576** Kg.

Valore Limite di Emissione Convogliata: applicazione/essiccazione 100 mgC/Nmc
Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% di input di solvente

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|---------------------------------|---|---------------------------|------|
| E1 | MACCHINE UTENSILI E MAGNETOSCOPIO | 33000 | 13 | 24 | Materiale Particellare/Nebbie Oleose | < 10 | |
| E2 | SBAVATRICI GRATOMAT | 11000 | 13 | 24 | Materiale Particellare/Nebbie Oleose | < 10 | |
| E3-E4 | MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI | 33000 cad. | 13 | 24 | Materiale Particellare/Nebbie Oleose Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4) | < 10 < 5 < 5 < 5 | |
| E5 | GAMESA-VESTAS | 2200 | 13 | 24 | Materiale Particellare/Nebbie Oleose | < 10 | |
| E6 | TRAGHETTATRICE LASER | 350 | 8 | 24 | Materiale Particellare NO2 Monossido di Carbonio | < 10 < 20 < 5 | |
| E7÷E10 | RICAMBI ARIA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E11-E12 | RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti derivanti da ciclo produttivo | | | | | |
| E13÷E15 | CALDAIE A METANO (1.413 kW cad.) PER USO CIVILE | (*) | 13 | 24 h/g per 6 mesi anno | Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo | < 5 < 350 < 35 | (**) |
| E16 | SALDATURA AD ARCO ELETTRICO | 1000 | 13 | 4 | Materiale Particellare | < 10 | |
| E17-E18 | RICARICA BATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E19÷E21 | ASPIRAZIONE ZONA MENSA E CUCINA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E22 | TUNNEL DI LAVAGGIO | 3500 | 14 | 21 | Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4) | < 5 < 5 < 5 | |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|--|--|---|-------------|--------------|--|-------------------------|------|
| E23 | CABINA DI VERNICIATURA | 22000 | 14 | 21 | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3 < 100 | |
| E24 | CAPPE ASCIUGATURA FORNO | 7000 | 14 | 21 | COV (Come C-Tot) | < 100 | |
| E25-E26 | RAFFREDDAMENTO | 22000 cad. | 14 | 21 | ---- | --- | |
| E27 | OLIATURA | 9000 | 1 | 21 | COV (Come C-Tot) | < 100 | |
| E28 | LOCALE TECNICO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E29 | SALA PROVA PER RIDUTTORI | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E30 | RICAMBIO ARIA DEPOSITO VERNICI | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E31 | PROVA BRUCIATURE | 1000 | 14 | 1,5 | Acido Nitrico (Come HNO3) Acido Cloridrico (Come HCl) COV (come C-Tot) | < 5 < 5 < 50 | |
| E32 | GRANIGLIATRICE PG | 4800 | 14 | 21 | Materiale Particellare | < 10 | |
| E33 | VASCA LAVAPEZZI | 2500 | 13 | 1 | COV (come C-Tot) | < 50 | |
| E34 | CABINA MANUALE RITOCCHI DI VERNICIATURA | 10000 | 14 | 21 | Materiale Particellare COV (Come C-Tot) | < 3 < 100 | |
| E35 | IDROPULTRICE A GASOLIO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E36 | RICARICA BATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| (*) Per tale emissione la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di messa a regime un campionamento al fine di determinare il valore di portata. | | | | | | | |
| (**) I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di utilizzo di metano o GPL. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. | | | | | | | |

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, del materiale particolato/nebbie oleose, degli ossidi di azoto, ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dell'ammoniaca, dell'acido nitrico, dell'acido cloridrico dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO ₂) | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolato | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Sostanze alcaline | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401 |
| Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂ | UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ | UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄ | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 |
| Nebbie d'olio | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Ammoniaca | US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) |
| Monossido di Carbonio (CO) | UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.) |
| Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl | UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) |

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|---|--|
| Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. | |

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione civili generanti l'emissione **E13÷E15** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E13÷E15**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) La Ditta è tenuta a mantenere la registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione di input annuale.

5) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E23-E24-E34** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E23-E24-E34**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.23 – 24 – 34;
- almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 16 – 22 – 27 – 31 – 32 - 33;
- almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.13 – 14 – 15. **Il primo campionamento per tali emissioni dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime delle nuove emissioni.**

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/112407 del 19/07/2021 e la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti rispettivamente con PG/152325 del 04/10/2021, PG/185837 del 02/12/2021 e PG/21135 del 09/02/2022.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nello stabilimento vengono svolte attività derivanti da lavorazione di riduttori. Nello stabilimento in oggetto sono presenti numerosi centri di lavoro atti alla lavorazione di particolari componenti e pezzi metallici, una linea verniciatura ed un reparto di magazzino. È altresì presente la sede legale con la relativa palazzina uffici.

Lo scarico S1, in pubblica fognatura, oggetto del presente allegato, è costituito dalle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio attrezzature, dagli addolcitori, dall'impianto di osmosi inversa e dalle condense dei compressori installati nello stabilimento. Nella medesima rete fognaria confluiscono inoltre le acque reflue domestiche dei servizi igienici degli uffici e spogliatoi e del locale cucina/mensa presente nel fabbricato.

Prima dell'immissione dei reflui in pubblica fognatura, è previsto un sistema di trattamento degli stessi tramite decantazione e disoleatura.

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **18 m³**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4200 m³**;
3. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

| PARAMETRI | LIMITE MASSIMO (mg/l) |
|-----------------------|----------------------------------|
| Solidi Sospesi Totali | 1000 |
| BOD ₅ | 500 |
| COD | 1000 |
| Fosforo totale | 40 |

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.), **tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;

Il presente allegato fa riferimento al punto di scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia raccolte dal piazzale esterno impermeabile dello stabilimento.

La superficie delle aree esterne di pertinenza dell'azienda è 82.000 m², di cui:

- sup. impermeabili scoperte (piazzali): 19.500 m²
- sup. coperture (es. tetti, tettoie): 30.000 m²
- sup. permeabili (aree verdi): 32.500 m²

La superficie esterna scoperta di pertinenza dello stabilimento è adibita al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli al servizio dell'attività dell'Azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte. In ambiente esterno non sono svolte lavorazioni salvo il carico e lo scarico della materia prima e del prodotto finito. Tuttavia, pur non evidenziandosi nel piazzale zone direttamente assoggettabili ad attività di dilavamento ai sensi della DGR 286/05, la Ditta, a scopo cautelativo, considerate anche le ampie dimensioni delle superfici impermeabili di cui trattasi (19.500 m²), ha ritenuto opportuno installare un impianto di trattamento dei reflui di prima pioggia provenienti dall'intera superficie del piazzale e dal parcheggio. Inoltre, al fine di individuare chiaramente le aree maggiormente soggette a possibili fenomeni di sversamenti accidentali, la Ditta ha aggiornato e trasmesso, con nota acquisita al PG/21135 del 09/02/2022, un Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte dello stabilimento.

Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da:

- Pozzetto scolmatore acque di prima pioggia.
- Vasca di prima pioggia di capacità totale 113 m³. Dopo 48/72 ore si attiva la pompa sommersa da 3 litri/secondo per la successiva immissione al disoleatore. E' presente il sensore di pioggia.
- Disoleatore da 3 m³ con filtro a coalescenza.
- Pozzetto ispezione.

Le acque meteoriche delle coperture (30.000 m²) sono immesse in acque superficiali con rete dedicata.

Il punto di recapito finale dei reflui è il Condotto Acquito Superiore afferente al Canale di bonifica Parmigiana Moglia-Secchia;

La planimetria di riferimento è la Tavola denominata "Planimetria reti e scarichi idrici", datata gennaio 2021, acquisita agli atti al PG/21135 del 09/02/2022

Prescrizioni:

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.

2. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
4. Le caratteristiche dello scarico a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e Idrocarburi totali.
5. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
7. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48–72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta per lo stato attuale il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni oggetto di misura e il rispetto del criterio differenziale alle abitazioni studiate. L'analisi previsionale mostra per lo stato futuro un quadro invariato confermando il rispetto dei limiti di legge presso le posizioni studiate.

L'intervento risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti alla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.